

Torino, 24/10/2022

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 9/2022

Oggetto: fringe benefit e welfare aziendale esenti fino innalzamento soglia di esenzione

D.L. 09/08/2022, n. 115, art. 12, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (G.U. 21/09/2022, n. 221).

Gentili Clienti,

con la presente circolare Vi informiamo che l'art. 12 del Decreto Aiuti bis - di cui in oggetto - ha previsto che "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 51 comma 3 del TUIR, **per l'anno 2022**, sono esenti da contributi ed imposte non solo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti ma anche **le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.**

La novità riguarda quindi:

- l'innalzamento dell'importo di esenzione da 258,23 € a **600 €**
- la possibilità anche di "erogare e rimborsare somme di denaro" ai propri dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche (c.d. "bonus bollette").

Si precisa tuttavia che nell'importo massimo di 600 € sono ricompresi i beni e i servizi eventualmente già corrisposti nel corso dell'anno 2022 sotto forma - ad esempio - di welfare contrattuale e/o buoni benzina e/o altri buoni di acquisto. Il rimborso delle utenze domestiche potrà quindi essere eventualmente riconosciuto tenendo conto di quanto già erogato sotto forma di buoni e/o ticket e/o altri fringe benefit e fino a concorrenza del suddetto limite di 600 €.

L'azienda potrà anche eventualmente scegliere di utilizzare l'intero importo di 600 € con la consegna di tickets compliments (ad es. buoni benzina e/o buoni di acquisto).

Resta inteso che il “bonus bollette” resta una facoltà dell’azienda se riconoscerlo ai propri dipendenti ed in quale misura, anche eventualmente con importi differenziati e a prescindere dall’individuazione di categorie particolari di lavoratori.

Quanto finora illustrato può essere riconosciuto anche ai percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente, quindi tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori.

Con l’occasione ricordiamo che con un precedente provvedimento normativo, c.d. “Decreto Ucraina” il Legislatore ha dato la facoltà alle aziende di erogare, sotto forma di beni e servizi, in questo caso solo ai lavoratori dipendenti, buoni carburante per un valore complessivo massimo di € 200. Tale facoltà anch’essa in vigore fino al 31 dicembre 2022 si aggiunge a quanto prima illustrato, con la conseguenza che per le aziende interessate sarà possibile – di fatto – riconoscere ai propri dipendenti, nell’anno 2022, fino ad € 800.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo Distinti saluti.

Lo Studio